

RG n. 207/2015

Rep 309/15



**IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

riunito in persona dei giudici:

dott.	<u>F. Jaramona</u>	presidente
dott.	<u>G. Roscato</u>	giudice rel. ed est.
dott.	<u>N. Tetta</u>	giudice

nel procedimento recante il numero di ruolo sopra indicato, avente ad oggetto la domanda di omologazione del concordato preventivo proposta da

CAR.MAR. SRL

rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Borgna, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Novara – c.so Cavallotti, n. 7;

CONTRO

Massa dei creditori di **CAR.MAR. SRL**,

in persona del commissario giudiziale, dott. Andrea Baldi;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.2.15, ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 24.4.13 CAR.MAR. srl, premettendo di operare nel settore elettromeccanico, ha affermato di trovarsi in stato di crisi e ha chiesto la concessione del termine previsto dall'art. 161, co. 6, LF.

La medesima ha, nel termine concesso dal Tribunale, depositato il piano concordatario, successivamente modificato, di natura liquidatoria, che ha previsto il realizzo dell'attivo, costituito da un capannone con annessi uffici, da beni mobili, rimanenze di magazzino, macchinari, automezzi, crediti e titoli azionari, con cui la ricorrente ha proposto di soddisfare il 100% delle spese di procedura e dei crediti privilegiati e l'11,4% di quelli chirografari, valore, quest'ultimo, rettificato dall'attestatore nella misura del 4,83%, entro 3 anni dall'omologa.

A seguito dell'intervenuta ammissione alla procedura concordataria, il CG ha depositato nei termini di legge la relazione ex art. 172 LF, nella quale il medesimo non ha ritenuto l'alternativa concordataria dotata di maggiore convenienza economica per i creditori rispetto all'opzione fallimentare, ha evidenziato l'aleatorietà delle prospettive di realizzo, in considerazione della mancanza di offerte d'acquisto opportunamente valutabili e ha operato le rettifiche ritenute necessarie alle voci di attivo e passivo, all'esito delle quali ha paventato una ca-

RG n. 207/2015

renza di risorse, idonea a cagionare l'incapienza finanche rispetto alla totalità dei crediti privilegiati. Lo stesso ha, poi, prospettato la possibilità di valutare – in sede fallimentare – la proposizione di un'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo, sia sulla base di una rivalutazione dei beni immobili operata in sede di bilancio di esercizio 2010 che avrebbe scongiurato l'insorgenza di un patrimonio netto negativo, sia sulla base dell'omesso deposito dei bilanci di esercizio per gli anni 2012 e 2013.

A seguito di presentazione di proposta migliorativa da parte della società debitrice, che ha previsto la postergazione di un importante debito nei confronti del presidente del cda della società e dirigente della stessa per euro 245.107,86, il CG ha modificato le proprie conclusioni ipotizzando una soddisfazione del ceto creditorio chirografario ricompresa tra il 4,37 e il 5,39%, a seconda dell'effettiva sussistenza o meno di un credito erariale dedotto dalla società debitrice.

In sede di parere ex art. 180 LF, poi, il CG ha confermato le considerazioni già svolte in sede di relazione ex art. 172 LF, rimettendosi alla valutazione del Collegio.

Quanto alla disamina dei presupposti di omologabilità del concordato, la debitrice ricorrente ha dato prova di avere regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza al commissario giudiziale e a tutti i creditori dissenzienti, iscrivendo ritualmente al ruolo il procedimento.

Anche l'iter procedimentale si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato e, in particolare, quella relativa alle operazioni di voto, esitate nell'approvazione della proposta da parte del 54,27% dei creditori ammessi.

Riguardo poi ai presupposti sostanziali, ritiene il Collegio che le considerazioni rassegnate dal CG in merito alle criticità del concordato debbano essere disattese.

Con specifico riguardo alla possibilità – adombrata dal CG – di esperire un'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo in sede fallimentare, non può sottacersi che la rivalutazione degli immobili, censurata dal CG, risulta fondata su una perizia di stima espressamente richiamata in sede di nota integrativa al bilancio 2010 e che l'omessa predisposizione dei bilanci 2012 e 2013 è, comunque, riferita a un'epoca in cui la crisi aziendale era già conclamata ed era già stata prospettata la necessità di nominare nuovi amministratori, oltre a non sussistere alcun elemento significativo ai fini della quantificazione del danno, sicchè non può sussistere, allo stato, alcuna prognosi in merito all'esito favorevole del relativo giudizio.



RG n. 207/2015

In ogni caso l'esperibilità fruttuosa dell'azione rileva sotto il profilo della convenienza, inattuabile dal Tribunale in difetto di opposizioni.

La domanda di omologa deve, pertanto, essere accolta.

Quanto alla nomina di uno o più liquidatori, nel caso di specie, il relativo incarico deve affidarsi ad un professionista legittimato, come individuato in dispositivo.

In conclusione, visto l'art. 180 l.fall.;

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto con ricorso depositato in data 24.4.13 da CAR.MAR. srl; nomina Liquidatore Giudiziale R. Telone, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori;

il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato della liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno, esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno pubblicate, a cura di quest'ultimo, nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compre-



RG n. 207/2015

si ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori;

entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori;

il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;

resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

riserva la nomina del Comitato dei Creditori al Giudice Delegato su indicazione nominativa da parte del commissario giudiziale;

dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet del Tribunale

Novara, 5.2.2015

Il Presidente

dott. Filippo Lamanna

4

Deposito in cancelleria
oggi 15-02-2015
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Daniela CASONAZZI